

**CGIL**



**Dipartimento Politiche  
Attive del Lavoro**

Roma, 8 marzo 2006

Prot.n. 2006/683  
Cod. IV/3421/15

*Ai responsabili MdL e Settori produttivi:  
Regionali Cgil  
Camere comprensoriali del lavoro  
Federazioni nazionali di categoria*

*Al Sistema Servizi Cgil*

*Agli Uffici e Dipartimenti confederali*

**L O R O S E D I**

**Oggetto:** invio e commento decreto-legge su esuberanti ultracinquantenni

Cari compagni,

vi alleghiamo gli articoli 1 e 6 del decreto legge 68/06, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 6 marzo u.s.

□ **Articolo 1**

- *Comma 1:* il campo d'intervento delle misure è rappresentato da 3000 lavoratori che compiano (o abbiano superato) i 50 anni entro il 31 dicembre '06 ed il cui rapporto con l'impresa si risolva tramite accordo sindacale *da sottoscrivere entro il 15 marzo p.v.!* Il Ministero del lavoro, destinatario dei suddetti accordi, provvederà a definire la lista dei beneficiari entro il 31 marzo; l'accordo dovrà contenere l'adesione al programma di ricollocazione;
- *Comma 2:* artefici del programma di ricollocazione sono Italia Lavoro, con il coinvolgimento di *tutti i soggetti autorizzati o accreditati dal D. Lgs. 276/03 a svolgere attività sul mercato del lavoro*, il che significa sia i centri per l'impiego (che dovranno farlo a risorse costanti), sia tutti gli operatori privati (compresi eventuali soggetti sindacali). Il testo fa un riferimento anche ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, (evidenziandone con ciò la natura pubblica e non privata);
- *Comma 4:* operativamente l'attività di ricollocazione avviene prolungando il periodo di permanenza del singolo lavoratore nella lista di mobilità, a conclusione di quello determinato dalla legge 223/91 (tre o quattro anni, a seconda del territorio di residenza del lavoratore), fino ad un massimo di tre anni, o periodo minore se utile alla maturazione dei requisiti pensionistici *attualmente vigenti* (40 anni di contribuzione, ovvero 65 anni d'età se uomo, 60 se donna a decorrere dal 1 gennaio

2008); i periodi di prolungamento della permanenza sono a carico dell'impresa, compresa la contribuzione figurativa, salvo il caso di imprese soggette a procedura fallimentare o di concordato preventivo (nel limite di 1000 persone);

- *Commi 6-7:* in tale periodo il percettore dell'indennità di mobilità è obbligato ad accettare qualunque offerta di lavoro, se rientrante nell'ambito di 50 km dal domicilio o se raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, purché non preveda una retribuzione inferiore di oltre il 20% rispetto a quella percepita nell'impresa di provenienza. E' fatto obbligo ai soggetti che prendono in carico il lavoratore segnalare all'Inps ogni diniego, *affinché sia soppresso il diritto al sussidio*. Eventuali comportamenti difformi da parte dell'operatore privato saranno valutati al fine di mantenerne l'autorizzazione ad operare;
- *Commi 8-9:* il lavoratore ricollocato ha diritto a rientrare nella lista di mobilità se perde il posto per motivi a lui non imputabili (*ma il testo non chiarisce per quanto tempo*); durante il periodo di permanenza in mobilità egli ha diritto ad integrare il reddito nei limiti della retribuzione precedente, indicizzata, con prestazioni temporanee ed occasionali;
- *Comma 10:* la copertura economica del provvedimento è di 1 milione di Euro per il 2007, 2 per il 2007 e 12 per il 2008, a valere sul Fondo per l'Occupazione e presumibilmente deputata a beneficiare Italia Lavoro e gli operatori privati;
- *Comma 11:* si confermano per il 2006 35 milioni di Euro a copertura dei contratti di solidarietà stipulati nell'artigianato e nelle imprese escluse dal regime della 223/91.

□ **Giudizio politico:**

- a. Stipulare accordi in meno di una settimana, senza un impegno certo alla ricollocazione delle persone, ma solo con l'affidamento a soggetti che lucrano sulle opportunità offerte, è molto arduo: non ci sembra quindi sussistano, allo stato, le condizioni affinché l'azione del sindacato si possa esplicare appieno, garantendo ai lavoratori condizioni accettabili di tutela;
- b. Le prospettive pensionistiche per i dipendenti da imprese fallite o in condizioni assimilate non sono tali da garantire l'adeguatezza delle prestazioni, dato che il testo non chiarisce se e da chi sarebbe operata la copertura figurativa dei contributi nel periodo di mobilità, e la copertura finanziaria del provvedimento è inadeguata;
- c. L'obbligo all'accettazione di qualsivoglia offerta di lavoro, con condizioni salariali e normative precarie, pena la decadenza dal beneficio, è spesso inaccettabile e tale da rasentare il ricatto e l'affronto alla dignità delle persone;
- d. Ferma restando quindi la titolarità delle strutture locali, serve impegnarsi affinché, nel predisporre verso eventuali accordi, si impongano quanto meno dei vincoli nei confronti degli operatori preposti alla ricollocazione sulla congruità e verificabilità delle offerte di lavoro, sul prioritario svolgimento da parte degli operatori della ricollocazione del bilancio di competenze nei confronti dei lavoratori coinvolti (cui le offerte devono essere coerenti), sulla copertura pensionistica in caso di imprese fallite; il tutto prevedendo adeguate forme di controllo e responsabilizzazione in corso d'opera.

Il decreto, pubblicato il 6 marzo e in scadenza dopo 60 giorni, avrà un iter parlamentare attualmente non prevedibile, di cui vi terremo informati. Naturalmente ha efficacia immediata, nei limiti dei termini di scadenza.

Cordialmente

p.il Dipartimento Industria Agricoltura Artigianato  
Marco Di Luccio

p. il Dipartimento Politiche attive del lavoro  
Claudio Treves

All.1

**DECRETO-LEGGE 6**  
**marzo 2006, n.68**

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per fronteggiare gravi crisi occupazionali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie,

per la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per la messa in sicurezza di grandi dighe;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall'impresa al

Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.

3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.

4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.000 delle unità indicate nel comma 1.

5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi 24 mesi di attuazione del Programma.

6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

7. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili dell'attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. 1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.

9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse,

pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 11. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. [omissis]

#### Art. 6.

1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente: «2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per la medesima finalita' e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto fondo.».